

All'Ill.mo Tribunale di Bologna

sezione fallimentare

RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA

DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14 TER L. N. 3/2012 come modificata dalla L. 176/2020

PER IL SIG. ABONGWA NTEMNA DOMINIC

Collegio Gestore della Crisi: Collegio n. 9 presso Organismo Composizione della Crisi istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Avv. Francesca Fontanesi (Presidente)

Avv. Sirte Besutti

Avv. Fulvia Ventura



PREMESSA

Il presente ricorso viene proposto dal Sig. Abongwa Ntemna Dominic nato a Yaounde - Camerun il
 _____, C.F. _____ residente a Valsamoggia – Castello di Serravalle (BO) via
 _____, assistito dagli Avv.ti Alessia Tarlazzi (C.F. _____) – pec:
alessiatarlazzi@ordineavvocatibopec.it e Piero Bennasciutti (C.F. _____) – pec:
pierobennasciutti@ordineavvocatibopec.it, anche disgiuntamente fra loro, con domicilio eletto presso
 e nello studio dell'Avv. Piero Bennasciutti in Bologna, via Barberia n. 16, cui dichiara di voler ricevere
 le comunicazioni telefax n. 051 2812254;

* * * * *

Il Sig. Abongwa, attualmente dipendente presso
e con sede operativa in Valsamoggia (BO), località Monteveglio,
(doc.1), si rivolgeva all'On.le OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna,
tramite la Città Metropolitana di Bologna nel dicembre 2019, al fine di poter ristrutturare il debito
verso finanziarie ed erario.

Come detto tra i creditori principali vi sono l'Amministrazione Finanziaria (anche per tributo IVA come meglio si dirà) e INPS, sorto principalmente durante l'attività artigianale di installazione e manutenzione di impianti elettrici, già corrente in Casalecchio di Reno (BO) via Respighi n. 13, C.F. e P.IVA , cancellata dal registro imprese in data 03.01.2017 (doc.2).

Sul punto va precisato che di fatto l'attività artigianale del debitore cessava già da inizio 2016, allorquando, seppur attraverso alcune agenzie interinali, il ricorrente iniziava a lavorare come lavoratore dipendente.

Va però rilevato ulteriormente che in data 6.6.2018, il ricorrente unitamente al Sig. costituiva la società Newmont SRLS con sede in Valsamoggia (BO) avente ad oggetto la fabbricazione di organi di trasmissione (doc.3); dal dicembre 2019 il Sig. Dominic si dimetteva dalla carica di amministratore manifestando la volontà di cedere le quote pari al 40%, il cui valore è stato stimato in euro 3.281.20 come da perizia che si allega (doc.4).



Con atto del 06.09.2021 a ministero Notaio Sabrina Naldi, il ricorrente ha ceduto le quote di sua proprietà della società Newmont a sig. _____ (doc.5), ed il ricavato, pari ad euro 3.281,20 viene messo a disposizione della procedura di liquidazione del patrimonio in favore della massa dei creditori (doc.6).

L'assegno circolare verrà custodito dal debitore e consegnato al liquidatore nominato dal Tribunale di Bologna, costituendo una voce dell'attivo della procedura di liquidazione.

Oltre a ciò il sig. Dominic vanta in credito nei confronti dell'ex datore di lavoro, ora fallita, _____ (successivamente solo _____ pari ad euro 4.577,47 (lordi), credito di cui si è chiesta l'insinuazione nello stato passivo del fallimento (doc.25). E' evidente che se il credito verrà ammesso e nelle more della procedura ex L.3/2012 verranno effettuati dei riparti in favore dell'odierno ricorrente le somme incassate verranno messe a disposizione della massa dei creditori.

Nelle more il ricorrente incaricava i sottoscritti legali per la assistenza nella presentazione della domanda per la declaratoria di apertura della procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex lege n. 3/2012 come modd. (doc.7).

L'attivo della procedura di liquidazione volontaria del patrimonio, cui intende accedere il ricorrente, si fonderà anche sull'apporto di finanza mensile messa a disposizione dal debitore, pari ad Euro 300,00= mensili per tredici mensilità, per tutta la durata della procedura stessa (4 anni almeno), oltre al TFR che verrà maturato nel corso del quadriennio nella misura di legge.

Il Sig. Abongwa non è soggetto fallibile posto che l'impresa individuale, è cessata ad inizio 2016; successivamente il debitore da luglio 2018 a marzo 2020 è stato amministratore e socio lavoratore della Newmont SRLS e successivamente lavoratore dipendente (spesso con contratti a termine).

Dal 03.05.2021 il ricorrente è dipendente presso la _____ con contratto a tempo indeterminato, mansione operaio di officina e con uno stipendio base mensile lordo di circa Euro 1.850,00= circa, per n. 13 mensilità (doc.8).



Sussistono quindi tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi ex lege n. 3/2012 come modificata dalla L. 176/2020, come peraltro descritto nella relazione particolareggiata del collegio gestore della crisi allegata alla presente istanza (doc.9).

Il presente ricorso contiene i seguenti paragrafi:

1. Iter della procedura della crisi da sovraindebitamento
2. Sulla istanza di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.
3. Le condizioni di ammissibilità: requisiti oggettivi e soggettivi
4. Sulle cause del sovraindebitamento e sulla impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte
5. Atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio – Assenza di atti in frode e di atti impugnati
6. Elenco /inventario dei beni del debitore
7. Elenco dei creditori: indicazione delle poste attive e poste passive e delle prelazioni
8. Indicazione delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e del figlio minore
9. Programma di liquidazione
10. Spese prededucibili

1. ITER DELLA PROCEDURA

Come accennato, in prima battuta, il ricorrente si rivolgeva all'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna attraverso la Città Metropolitana di Bologna. Successivamente venivano incaricati gli infrascritti legali per l'assistenza "tecnica" e per la redazione della domanda volta all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.



Veniva quindi consegnata al Collegio Gestori la documentazione richiesta ai fini della redazione della relazione particolareggiata e veniva altresì fornita una relazione dettagliata sulle cause del sovra indebitamento.

Seguivano alcuni incontri con modalità da remoto, vista l'emergenza sanitaria in atto determinata dal Covid 19, al fine di assumere informazioni a corredo del presente ricorso.

Per quanto riguarda i beni mobili si precisa fin d'ora che la casa in cui vive il debitore è stata locata parzialmente arredata (doc.10) e, comunque, i pochi arredi di proprietà del sig. Abongwa, sono di modico valore e comunque impignorabili e quindi saranno esclusi dall'attivo della procedura di liquidazione, come da inventario che si allega (doc.11).

In accordo col Collegio Gestore venivano eseguite poi le verifiche presso Banca d'Italia, le visure presso il PRA (doc.12), presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, le visure ipotecarie (doc.13), le dichiarazioni dei redditi (doc.14) al fine di ricostruire compiutamente la situazione economico – patrimoniale del debitore.

Nelle more, i sottoscritti legali presentavano ad INPS istanza di autotutela volta all'annullamento di parte dei ruoli dell'ente previdenziale in quanto ritenuti illegittimi, ma dai controlli successivamente effettuati si è potuto appurare che, seppur avesse rinunciato alla carica di amministratore della società Newmont SRLS, il ricorrente fino a marzo 2020 risultava essere socio lavoratore, condizione venuta meno solo a seguito della sua assunzione quale lavoratore dipendente, per cui l'istanza non ha avuto seguito.

Il ricorrente è coniugato con la _____ anch'essa lavoratrice subordinata, ed ha 2 figli minori di 12 e 9 anni, studenti (doc.15).

Il Collegio procedeva altresì alla ricostruzione dei fabbisogni della famiglia del debitore, sulla scorta della documentazione raccolta per il fabbisogno del nucleo e la conduzione della casa (doc.16).

2. SULLA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.



La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dagli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012, recentemente novellata dalla L. 176/2020 e costituisce uno strumento di carattere residuale rispetto ai procedimenti di accordo del debitore e del piano del consumatore.

Secondo parte della dottrina l'istituto rappresenta una ipotesi di fallimento civile ossia del soggetto escluso dalla generale procedura fallimentare.

Trattasi di procedura (volontaria) che ricalca sostanzialmente quella fallimentare, coinvolgendo l'intero patrimonio del debitore (eccezion fatta per i beni espressamente indicati nell'art. 14 ter comma 6) che dalla apertura della procedura, la cui durata è di almeno quattro anni, viene amministrato da un liquidatore, sottoposto a liquidazione e poi ripartito fra i creditori, che subiscono l'arresto di eventuali azioni esecutive e cautelari.

Più precisamente, oggetto di liquidazione sono tutti i beni del debitore esistenti e quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda (cfr. artt. 14 quinquies e 14 undecies) dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione degli stessi da soddisfare in prededuzione.

L'apertura della procedura di liquidazione è disposta con decreto dal G.D. previo accertamento della esaustività della domanda e di assenza di atti in frode, che contiene la nomina del liquidatore ed ha effetto di atto di pignoramento imprimendo così un vincolo di indisponibilità relativa sul patrimonio del debitore.

Tale procedura può peraltro essere richiesta dal debitore o dai creditori in sede di conversione di altro procedimento di composizione della crisi risolto, annullato, revocato o cessato di diritto (cc.dd. fasi patologiche del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento).

Va evidenziato che le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da operatori esperti, vale a dire tramite vendite all'asta.

3. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Non mutano in caso di liquidazione del patrimonio i requisiti oggettivi e soggettivi che devono sussistere in capo al debitore, presupposti comuni a tutte le altre procedure ex L. 3/2012.



Quanto al **profilo oggettivo**, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovraindebitamento".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale *"una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"*.

Tale stato di sovraindebitamento è evidenziato nel caso che ci occupa, tra l'altro, dall'ammontare del debito vantato dall'amministrazione finanziaria, da Inps e da alcuni fornitori con cui lavorava la impresa individuale del debitore.

Si è condivisibilmente osservato in dottrina che non esiste una definizione universalmente accettata di sovraindebitamento, né è dato rinvenire una nozione giuridica che consenta di misurare lo stato di sovra indebitamento specie con riguardo alla figura del consumatore.

Alcuni autori ritengono che gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale situazione sono due: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina b) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Parte della dottrina sostiene che la nozione richiami la definizione classica dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.; altri evidenziano invece come il riferimento al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte potrebbe apparire nuova, laddove il legislatore ha preferito una visione statica del rapporto debiti e patrimonio.

Per quanto concerne i **requisiti soggettivi** di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art. 7 cit. prevede che non possono usufruire dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali diverse rispetto a quelle disciplinate dalla L. 3/2012 e coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione.

La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti "non fallibili" ai quali si applica la procedura di composizione della crisi.

Tra di essi vi sono l'imprenditore, appunto non fallibile, o perché sotto soglia ovvero nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 L.F.; gli artigiani, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori con



attività cessata, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, la start up innovativa, gli enti privati non commerciali.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi in capo Al debitore per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n. 3/2012.

4. SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA IMPOSSIBILITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Per ricostruire le cause del sovraindebitamento si devono ripercorrere le vicende più significative dalle quali è derivata la attuale situazione debitoria, eventi non solo propri dell'attività imprenditoriale (sia in forma individuale che come socio lavoratore di SRLS) ma anche delle precarie condizioni economico patrimoniali della famiglia d'origine.

Il ricorrente infatti dal 2008 e sino al 2012, visto che la moglie non lavorava, si è fatto interamente carico del mantenimento di moglie e del figlio, sostenendo tutte le spese di conduzione della casa ove viveva il nucleo (contratto di locazione, spese per utenze, vitto alimentare, spese mediche etc) potendo contare sul solo proprio reddito derivante dalla attività individuale pari a circa Euro 1.400,00= mensili.

La situazione economica si aggravava ulteriormente nel 2012 con l'arrivo del secondo figlio, ma soprattutto in ragione dei problemi di salute di entrambi i genitori del sig. Dominic (ora purtroppo scomparsi) residenti in Camerun.

Come emerso durante i colloqui con il debitore, quest'ultimo precisava che nel proprio paese d'origine non esiste un sistema previdenziale e sanitario analogo a quello italiano e sono i figli a dover provvedere ai fabbisogni dei genitori, qualora non siano in grado di lavorare.

Per tale ragione, a seguito della malattia degli anziani genitori (la madre è deceduta nel 2013 mentre il padre è deceduto il 04.05.2021) il Sig. Abongwa si è visto costretto ad inviare una somma media di Euro 4.000,00= annui per il fabbisogno e le spese mediche degli stessi come da dichiarazione allegata (doc.17). Si produce altresì campione bonifici di pagamento ai genitori (doc.18).

Solo dal 2014 la moglie del ricorrente reperiva alcuni lavori occasionali (dapprima si era occupata di crescere i figli e del menage della famiglia) che hanno permesso di migliorare seppur leggermente la



situazione economica del nucleo, ma che non consentono di poter ristrutturare il debito frattanto accumulato, con conseguente impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte.

Nella fase più accentuata di crisi, il Sig. Abongwa, preso dalla disperazione, ha dichiarato di aver fatto ricorso nell'anno 2013 non solo a prestiti

(doc.19).

Superato questo momento di grande difficoltà anche psicologica, il ricorrente ha reperito un impiego come lavoratore subordinato e per poter ambire ad incarichi migliori e più retribuiti per il bene proprio e della sua famiglia ha ripreso gli studi con ottimi risultati. La sera terminato il lavoro ha frequentato con profitto l'Istituto Aldini Valeriani diplomandosi a pieni voti ed ora si è iscritto ad un corso di studi universitario (doc.20).

Allo stato, il montante del passivo da sovraindebitamento è rappresentato, pertanto, da vecchi debiti derivanti dal residuo di finanziamenti con finalità consumeristica e nelle residue posizioni arruolate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, fra cui INPS e tributi camera di commercio (doc.21).

Ne discende pertanto che trattasi di sovraindebitamento c.d. oggettivo, per eventi imprevedibili non riconducibili di certo alla condotta del Sig. Abongwa. Di ciò occorrerà tener conto anche in vista della futura esdebitazione del debitore.

5. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEL QUINQUENNIO- ASSENZA DI ATTI IN FRODE E DI ATTI IMPUGNATI

Non vi sono atti di disposizione patrimoniale compiuti nel quinquennio, né vi sono atti impugnati dai creditori e/o sono state avviate azioni revocatorie ex art. 2901 CC, come da dichiarazioni rilasciate ai gestori

L'unica disposizione compiuta dal ricorrente è la cessione della quote della società Newmont s.r.l.s., pari al 40%, il cui ricavo è a disposizione della massa dei creditori (cfr doc.5-6).

5. ELENCO / INVENTARIO DEI BENI DEL DEBITORE



ESCLUSIONE DI BENI IMMOBILI E BENI MOBILI REGISTRATI: il debitore non possiede beni immobili come risulta dalle visure catastali in atti (cfr doc.13), né beni mobili registrati (cfr. doc. 12): va precisato che l'autovettura modello [che ha percorso oltre 210.000 km) e l'autovettura modello [che ha percorso quasi 200.000 km) sono di proprietà della moglie, ma vengono utilizzate da entrambi i coniugi per ragioni di lavoro e per quelle dei due figli minori.

Si precisa infatti che il debitore fino a pochi giorni fa copriva per andare al lavoro un tragitto di oltre 80 km facendosi carico delle spese per il carburante, bollo, assicurazione e manutenzione dell'auto.

Mentre la moglie del ricorrente utilizza la [per recarsi al lavoro che dista oltre 20 Km dall'abitazione, lavorando su turni anche notturni, ed il tragitto è privo di collegamenti con mezzi pubblici in coincidenza con l'orario di inizio e fine lavoro (soprattutto notturno) della signora.

Sul punto il Collegio Gestori ha già effettuato le verifiche di legge presso le relative banche dati.

Come già accennato gli arredi dell'abitazione posta in Valsamoggia (BO), Via De Gasperi n. 40, sono di proprietà del locatore, perché l'immobile è stato locato parzialmente ammobiliato, mentre i beni di proprietà del ricorrente sono di scarso valore economico ed in gran parte impignorabili (cfr. doc.10-11).

Gli stessi saranno pertanto esclusi dall'attivo della procedura di liquidazione del patrimonio.

La giacenza sul conto corrente come verificato dal Collegio Gestore viene utilizzata per il pagamento delle spese di sostentamento della famiglia.

6. ELENCO DEI CREDITORI: INDICAZIONE DELLE POSTE ATTIVE E POSTE PASSIVE E DELLE PRELAZIONI

Si indica di seguito la esposizione debitoria aggiornata del Sig. Abongwa Ntemna Dominic, elenco che include tutti i creditori ai sensi dell'art. 9 comma 2/3 L. 3/2012:

CREDITORE		Importo dovuto
Unicredit Banca		35.894,49
Carrefour Banque		2.405,28



Compass		2.134,68
AdER Bologna		111.191,15
AdER Modena		27.780,72
INPS		8.017,79
INAIL		375,46
Comune di Valsamoggia		784,00
Totale		188.583,57

7. INDICAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DEL NUCLEO

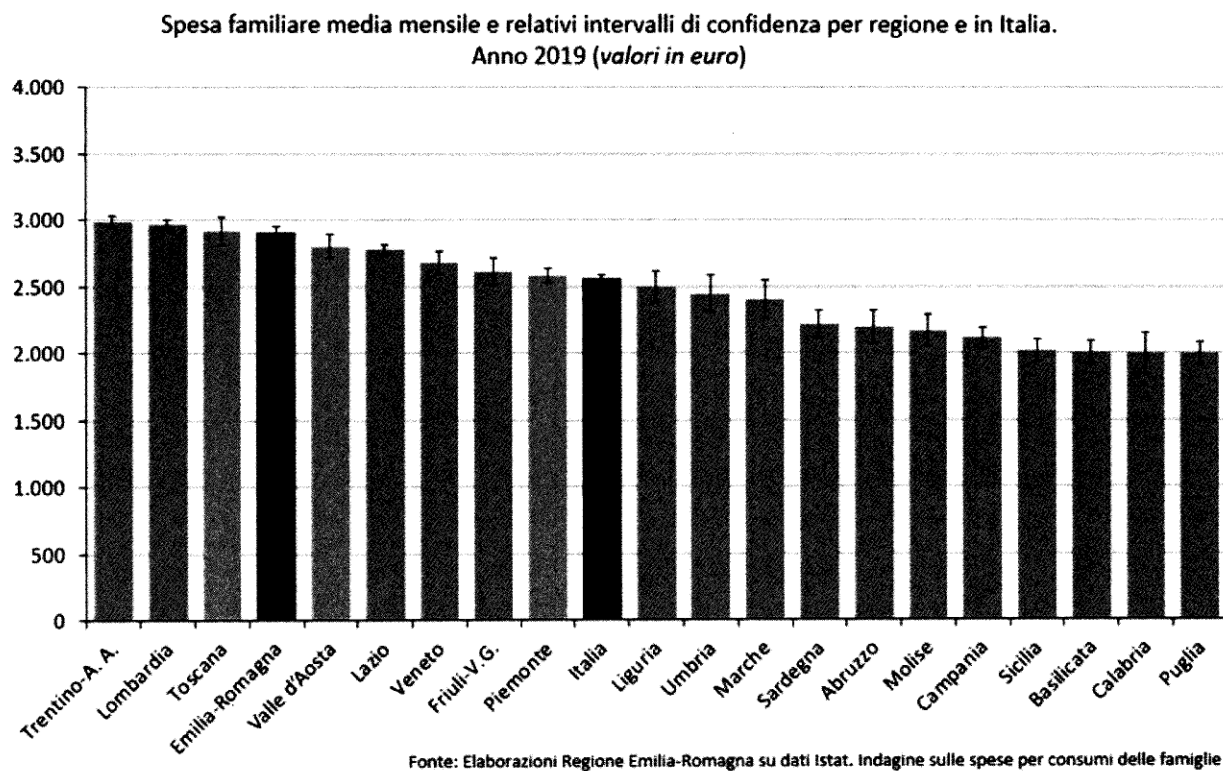
La famiglia del debitore è composta dalla moglie e dai due figli minori, come risulta dalla certificazione anagrafica allegata e necessità delle seguenti somme mensili per il proprio sostentamento.

Canone di Locazione	430,00
Oneri condominiali, spese per utenze mensili	300,00
Spese telefoniche	50,00
Spese alimentari	500,00
Spese trasporto (carburante, bollo, assicurazione, manutenzione auto)	200,00



Spese mediche /farmaceutiche	100,00
Spese scolastiche e di sport per i figli	500,00
Spese vestiario	200,00
Spese universitarie	211,66
Accantonamento mensile per fondo rischi e per imprevisti di spesa	100,00
<u>Totale</u>	<u>2.591,66</u>

Va precisato che la tabella tiene conto del complessivo fabbisogno del nucleo composto da 4 persone (di cui due figli minori) ed è il linea con i parametri ISTAT per le famiglie italiane del centro – nord.



Tenuto conto delle differenze di reddito tra i coniugi e visto che il ricorrente percepisce uno stipendio medio mensile maggiore rispetto alla moglie (la quale ha una media di Euro 1.300,00= risultante dalle buste paga) il mantenimento del nucleo viene suddiviso proporzionalmente ai redditi di ciascuno dei coniugi. Più precisamente, viene indicata una percentuale del 60% a carico del ricorrente e un 40% a carico della moglie.

Alla luce di ciò, a fronte di una spesa media mensile per il mantenimento del nucleo pari ad euro 2.591,66, ponendone a carico del ricorrente il 60% (quindi euro 1.555,00), la somma da destinare ogni mese alla procedura è di Euro 300,00= per n. 13 mensilità.

8. PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

Come si è già avuto modo di precisare, il programma di liquidazione si attuerà mediante l'apporto di finanza mensile da parte del Sig. Abongwa Ntemna Dominic, indicata in Euro 300,00= mensili per n. 13 mensilità, per anni 4 di durata della procedura di liquidazione ex lege n. 3/2012. Si rinvia alla tabella sopra esposta relativa al fabbisogno del debitore e del nucleo.

Il debitore metterà altresì a disposizione della massa il TFR che verrà maturato (essendo il rapporto di lavoro iniziato il 03 maggio 2021) per i 4 anni di durata della procedura di liquidazione del patrimonio, prudenzialmente indicato in Euro 1.200,00= circa all'anno, nella misura di legge, la somma di euro 3.281,20 percepita dalla vendita della quote di sua proprietà della società Newmont srls e quanto eventualmente ripartito in suo favore dal Fallimento nell'arco della durata della procedura ex L. 3/2012.

Rilievo a parte merita il fatto che non costituisce motivo di inammissibilità della procedura, la circostanza che il debitore non abbia, alla presentazione della domanda di liquidazione, alcun bene immobile o mobile, ma possa contare su di un reddito mensile destinato a soddisfare parzialmente i creditori (cfr. Trib. Milano 16.11.2017; Trib. Bologna RG 4220 /2019 G.D. Dr.ssa Rimondini).



Trattasi di reddito futuro che entra nella definizione generale di beni tanto che possono anche essere oggetto di pignoramento presso terzi.

9. SPESE PREDEDUCIBILI

A seguito dell'istanza depositata dal debitore, l'OCC provvedeva a redigere il preventivo per l'attività da prestarsi, in base ai dati di attivo e passivo forniti, ed i compensi sono stati regolarmente saldati dal ricorrente.

Nel riparto dell'attivo, in esito alla procedura di liquidazione, occorrerà pertanto porre in prededuzione solo le spese di pubblicità del decreto di apertura della liquidazione, quelle che sorgeranno in funzione della procedura medesima, nonché il compenso del Liquidatore.

Parimenti dicasi per le spese dei sottoscritti legali come da incarico in atti (cfr doc.7) e come previsto dalla novella della L. 3/2012 all'art. 13 comma 4 bis.

Tutto ciò premesso, il Sig. Abongwa Ntemna Dominic, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss., con ogni effetto di legge, avente ad oggetto i propri beni, come sopra indicato;
- nominare, ai sensi dell'art.14 quinquies comma 2 lett. a), quale liquidatore il collegio gestore n. 9 presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nelle persone dell'Avv. Francesca Fontanesi, Avv. Sirte Besutti e Avv. Fulvia Ventura, per svolgere i compiti e le funzioni della normativa ed in particolare gli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;
- disporre che dal momento del decreto di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;



- dichiarare, ai sensi di cui all'art.14 ter comma 7 L.3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, fermo quanto previsto dagli art.li 2749, 2788 e 2855 co II e III c.c.;

- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto nei limiti del rispetto della normativa sulla privacy, se ritenuto per estratto;

Si producono: DOCUMENTI: A) procura speciale; 1) contratto di lavoro con del
03/05/2021; 2) visura camerale ditta individuale cessata; 3) visura camerale Newmont SRLS; 4)
valutazione quote Newmont SRLS; 5) certificazione Dott.ssa Naldi per cessione quote a
; 6) copia assegno relativo al ricavo relativo alla vendita delle quote; 7) copia incarico ai legali;
8) buste paga; 9) relazione particolareggiata del collegio gestori ed allegati; 10) contratto di locazione;
11) inventario beni mobili di casa e arredi e fotografie; 12) Visura PRA; 13) visura ipotecaria e
catastale; 14) ultime tre dichiarazioni redditi /CUD; 15) Certificati anagrafici; 16) spese fabbisogno
nucleo; 17) dichiarazione ricorrente su mantenimento ai genitori; 18) bonifici a campione per
mantenimento genitori; 19) certificato 20) documentazione relativa agli studi; 21) elenco
creditori e poste passive; 22) certificati penali; 23) C.R. e CAI Banca d'Italia; 24) visura protesti; 25)
documentazione relativa al Fallimento

Bologna li 29 settembre 2021

Avv. Alessia Tarlazzi

Avv. Piero Bennasciutti

